

Codice A1813C

D.D. 12 ottobre 2022, n. 3127

RD n° 523/1904, LR n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. Rinnovo della concessione demaniale riguardante l'utilizzo di un terreno ex alveo del fiume Dora Baltea in Comune di Ivrea, località Torre Balfredo, ad uso agricolo, assunta con DD n° 1904 in data 21 Luglio 2011 e disciplinare di rep. n° 686 del 8 Agosto 2011. Fascicolo TO.SE.3194. Autorizzazione A.I.Po n° 274/2022A. Richiedente: Signor...



ATTO DD 3127/A1813C/2022

DEL 12/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: RD n° 523/1904, LR n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. Rinnovo della concessione demaniale riguardante l'utilizzo di un terreno ex alveo del fiume Dora Baltea in Comune di Ivrea, località Torre Balfredo, ad uso agricolo, assunta con DD n° 1904 in data 21 Luglio 2011 e disciplinare di rep. n° 686 del 8 Agosto 2011. Fascicolo TO.SE.3194. Autorizzazione A.I.Po n° 274/2022A. Richiedente: Signor Laurent Stefano.

Il Signor Laurent Stefano residente ad Ivrea in Via Prati Secchi n° 9 Codice Fiscale LRNSFN63H23D208A ha presentato in data 6 Agosto 2020 (ns protocollo n° 40583 del 24 Agosto 2022) istanza di rinnovo munita di elaborati tecnici per proseguire l'utilizzo del terreno demaniale di mq. 46.000 ex alveo del fiume Dora Baltea in Comune di Ivrea, località Torre Balfredo, ad uso agricolo, già oggetto di concessione di cui al disciplinare n° 686 del 08 Giugno 2011 approvato con Determina Dirigenziale n° 1904 del 21 Luglio 2011.

Si è provveduto ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. ad espletare la fase di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (n° 18 del 5 Maggio 2022) e all'Albo pretorio del Comune di Ivrea (TO). Nel periodo di pubblicazione non sono giunte al Settore osservazioni/opposizioni e domande concorrenti.

Visto il nulla osta idraulico dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po di cui alla nota n° 11896 del 18 Maggio 2022, pratica n° 274/2022A con prescrizioni, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere di Compatibilità sul Progetto di Gestione ai sensi dell'articolo 32, comma 4 delle Norme di attuazione del PAI redatto dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino in data 11 Agosto 2022.

Quanto sopra espresso, cui si unisce la corretta condotta del concessionario che ha regolarmente corrisposto negli anni il canone demaniale dovuto, permette quindi di rinnovare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata e allegato alla presente determinazione.

Dato atto che a titolo di garanzia degli obblighi del rinnovo della concessione il richiedente dovrà sottoscrivere entro 30 giorni il disciplinare ai sensi dell'art. 12 del regolamento e provvedere al pagamento delle spese di istruttoria del valore di € 25,00 ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

Dato atto che la concessione oggetto del presente rinnovo ha previsto la sottoscrizione della cauzione mediante la polizza fideiussoria AXA Assicurazioni S.p.A. n° 995106133 in data 9 Maggio 2011.

Dato atto che non sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n° 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, conseguentemente ai carichi di lavoro.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR n° 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n° 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 Maggio 2001 e successive norme correlate;
- art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- LR n° 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il Regolamento Regionale n° 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R/2011.

determina

1) di concedere, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, il rinnovo della concessione demaniale TO.SE.3194 relativa

all'utilizzo di un terreno ex-alveo del fiume Dora Baltea in Comune di Ivrea, per una superficie di circa mq 46.000,00 già oggetto di concessione di cui al disciplinare n° 686 del 08 Giugno 2011 approvato con Determina Dirigenziale n° 1904 del 21 Luglio 2011, così come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

2) di rinnovare la concessione a decorrere dalla data di scadenza della precedente concessione demaniale TO.SE.3194 fino al 31 Dicembre 2030, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nella nota dell'A.I.Po. prot. n° 11896 del 18 Maggio 2022, pratica n° 274/2022A citata in premessa ed unita alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nello schema di disciplinare che si allega nonché delle seguenti prescrizioni relative al parere di compatibilità sul Progetto di Gestione ai sensi dell'articolo 32, comma 4 delle Norme di attuazione del PAI citato in premessa:

- la prevista fascia di rispetto tra l'area coltivata e le emergenze naturali con funzione di "ecotono" dovrà essere estesa in modo da raggiungere l'ampiezza minima di m. 10,00 in larghezza;
- nell'ambito della fascia con funzione di "ecotono" dovrà essere controllata l'evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le necessarie manutenzioni e il contenimento delle specie alloctone con comportamento invasivo;
- si preservino le emergenze naturali presenti attraverso la tutela e il mantenimento della biodiversità presente sul territorio assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetuazione delle specie;
- nelle aree destinate alla riqualificazione con specie vegetali autoctone si dovrà aver cura di utilizzare specie idonee all'ambiente, per caratteristiche autoecologiche;
- vengano utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e per la biodiversità;
- non possono essere eseguiti interventi di diserbo chimico anche in caso di urgenti necessità. La lotta alle erbe infestanti, sia in Poaceae che dicotiledoni, dovrà avvenire mediante sarchiature meccaniche ed eventualmente abbinando la rincalzatura (sarchirincalzatura) al fine di controllare meglio le infestanti;
- non possono essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi, con liquami suini o altra concimazione organica. E' consentita l'eventuale concimazione localizzata all'impianto;
- non possono essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità;
- dovrà essere contenuta la diffusione di specie alloctone, specialmente le più invasive, attraverso interventi selvicolturali;
- si dovrà provvedere ad effettuare sistemazioni idraulico-agrarie nell'area coltivata al fine di conseguire benefici ambientali oltreché agronomici;
- si dovrà realizzare una rete di percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde;
- vengano rispettati, per le coltivazioni erbacee, i Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte, Determinazione Dirigenziale n° 196 del 09/03/2022, e le Norme di Buona Pratica Agricola.

3) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 1008,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato annualmente a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

4) di dare atto che il canone per l'anno 2022 è stato già introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022;

5) entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente è tenuto a:

- versare l'importo di € 25,00 per spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento, che sarà introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2022;
- sottoscrivere il disciplinare di concessione ai sensi dell'art. 12 del regolamento;
- trasmettere copia della polizza fideiussoria a garanzia del presente rinnovo relativamente al deposito cauzionale.

La presente Determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Regione Piemonte
Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile,
trasporti e logistica
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it
c.a. Dott.ssa Carla Gagliardi

e p. c.

Stefano Laurent
Via Prati Secchi n. 9 – 10015 Ivrea (TO)
vale.fendt@gmail.com

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20_02

Oggetto: Fiume Dora Baltea – Demanio idrico. L.R. 18/05/04, n. 12 e ss.mm.ii. D.P.G.R. 14/R/2004.
TO.SE.3194 - Richiesta rinnovo concessione, DD 1904 del 21/07/2011, riguardante un terreno demaniale di 46.000 mq ex alveo Dora Baltea in Comune di Ivrea, località Torre Balfredo, ad uso agricolo. Autorizzazione idraulica prot. n. 9747 del 14/03/2011. Richiedente: Signor Laurent Stefano
Pratica AIPO n. 274/2022A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla richiesta in oggetto:

- VISTO il R.D. 523/1904, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- VISTA la richiesta in data 08.03.2022, prot. richiedente n. 9968;
- ACQUISITA la documentazione progettuale in data 08.03.2022, prot. A.I.Po 5526;
- VISTA la concessione demaniale n. 1704 del 21.07.2011 ed il relativo parere AIPO prot. 9747 del 14.03.2011;
- VISTI gli elaborati progettuali relativi alla domanda di rinnovo di Concessione demaniale per uso agricolo di pertinenze idrauliche demaniali in comune di Ivrea (TO) in località Torre Balfredo nella

misura di 46'000 m², distinte catastalmente ai seguenti mappali (Tabella 1), datati 06.08.2020 a firma dell'ing. Gian Piero Enrione della Società di Ingegneria Endaco S.r.l. di Ivrea;

Tabella 1 – Mappali interessati dalla concessione.

| Comune | Foglio | Mappali | Superficie (m²) |
|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Ivrea | 106 | s.n. (alveo demaniale F. Dora Baltea) | 46'000 |
| TOTALE | | | 46'000 |

- ACCERTATO che non sono previste modifiche allo stato dei luoghi, né tantomeno la realizzazione di infrastrutture;

CONSIDERATO che le aree di intervento

- ricadono nel territorio di competenza dello scrivente Ufficio;
- sono di proprietà del Demanio dello Stato;
- sono ricomprese all'interno della fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- sono comprese in area di pericolosità bassa (P3-L) del P.G.R.A.;
- ricadono (fiume Dora Baltea) all'interno dei tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea, di cui all'art. 1 c.6 delle Norme di Attuazione del PAI;

per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

con le seguenti prescrizioni:

1. gli scavi e la piantagione di alberi e arbusti devono osservare la distanza minima di metri 10, sia dalle unghie arginali (demaniale e private) che dal ciglio superiore di sponda;
2. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
3. è fatto divieto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle Norme di Attuazione del P.A.I., l'impianto ed il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto;
4. se non espressamente autorizzato, è fatto, altresì, divieto assoluto di formare cumuli di materiali nel corso d'acqua e nelle aree golenali adiacenti (ricomprese all'interno delle Fascia A), benché con carattere temporaneo;
5. sia garantito al personale di questo Ufficio, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniale alle relative pertinenze idrauliche demaniale e sia sempre garantito, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
6. qualsiasi variazione al progetto, comportando la revoca del presente benestare, formi oggetto di nuova istanza;

7. dovranno essere materializzati i limiti territoriali della concessione in argomento, mediante posizionamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione sia degli estremi del decreto di concessione e la propria data di scadenza, che la relativa estensione;
8. è compito del concessionario provvedere annualmente all'asportazione dei prodotti secchi, ovvero al recupero, dopo ogni evento di piena, dei materiali legnosi (tronchi, rami e ramaglie) lasciati alla deriva durante il deflusso della piena stessa.
9. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;
10. rimangono a carico del richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in oggetto derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo del fiume Dora Baltea dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del fiume stesso.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.